

Rassegna di giurisprudenza in materia consumeristica

a cura di *Andrea Missaglia*

Tribunale di Palermo

Sentenza 20 febbraio 2008; Pres. ed Est. Di Pisa; Adiconsum (avv. G. e A. Palmigiano) c. Banca di Palermo (avv. Bevilacqua, Barcellona, Valentini).

L'azione volta a inibire l'uso di clausole abusive contenute nelle condizioni generali di contratto, ove sia promossa da una delle associazioni rappresentative dei consumatori, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 140 cod. consumo; pertanto, nei confronti del professionista che utilizzi tali clausole si possono adottare misure idonee a eliminare e correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate.

Va dichiarata la vessatorietà della clausola, operante nei rapporti di conto corrente bancario sorti anteriormente all'entrata in vigore della delibera con cui il comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha stabilito modalità e criteri per la disciplina dell'anatocismo nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, in virtù della quale la banca applica ai clienti consumatori la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito sino al 30 giugno 2000.

La sentenza che inibisce a un professionista di porre in essere condotte lesive degli interessi dei consumatori può imporre, al fine di eliminare gli effetti di tale condotta, misure implicanti prestazioni di fare.

Va ordinato a una banca di astenersi dal respingere le istanze avanzate dai consumatori, titolari di rapporto di conto corrente bancario, finalizzate al ricalcolo dell'esposizione debitoria, previa depurazione della capitalizzazione trimestrale al 30 giugno 2000, ovvero quelle dirette alla ripetizione di somme corrisposte in eccedenza in virtù della capitalizzazione trimestrale applicata agli interessi a debito sino a tale data, qualora il rifiuto sia fondato esclusivamente sulla piena validità ed efficacia della clausola che prevedeva detta capitalizzazione e la banca non abbia alcuna diversa eccezione, inerte il singolo rapporto di conto corrente bancario, opponibile al cliente.

Onde assicurare un'efficace tutela dei consumatori pregiudicati dall'applicazione della clausola che nel rapporto di conto corrente bancario prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, va ordinata la pubblicazione su alcuni quotidiani di un estratto della sentenza che inibisce a una banca di porre in essere talune condotte lesive degli interessi dei consumatori, mentre va rigettata la richiesta finalizzata a ordinare alla banca di inviare ai propri clienti una missiva contenente indicazioni esplicative in ordine alla vessatorietà della citata clausola e alla illiceità dei propri comportamenti.

Nell'ipotesi in cui, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza con cui si riconosce la vessatorietà della clausola che nei rapporti di conto corrente bancario prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, inibendo alla banca di porre in essere talune condotte lesive degli interessi dei consumatori, quest'ultima non adempia gli obblighi ivi stabiliti, va disposto a suo carico il pagamento di una somma pari a 516 euro per ogni giorno di ritardo.

L'ormai decennale *querelle* sull'anatocismo bancario si arricchisce di un ulteriore capitolo "collettivo".

Alle innumerevoli sentenze dei giudici di merito e di legittimità che hanno riconosciuto l'illegittimità delle convenzioni anatocistiche presenti nei singoli contratti bancari stipulati prima del 2000, si aggiunge quella in commento del Tribunale di Palermo che (per la verità sulla scia di quelli di Milano e di Torino) ne dichiara anche la vessatorietà nell'ambito di un processo avviato da un'associazione dei consumatori.

La pronuncia ha il merito di sottolineare come la nullità comminata dall'art. 1283 c.c. non sia l'unica tutela possibile a favore dei correntisti che rivestano anche la qualifica di consumatori.

La tutela accordata dalla normativa speciale, infatti, oltre al rimedio "individuale" della nullità di protezione (operante solo nell'ambito dei singoli rapporti tra cliente e istituto bancario) consente anche di pervenire a pronunzie giurisdizionali aventi efficacia diretta nei confronti di tutti i rapporti posti in essere da un singolo professionista con la propria clientela.

Nel caso di specie, però, oltre all'inibitoria ex art. 37 C.d.C. si è fatto ricorso anche a quella ex art. 140 C.d.C.

Si è, infatti, voluta colpire anche la prassi della banca convenuta, che rifiutava sistematicamente le richieste di ricalcolo degli interessi passivi che, stante l'ormai pacifica nullità del patto anatocistico inserito nei contratti bancari prima delle riforme del 2000, è stata qualificata come comportamento contrario agli interessi dei consumatori.

La banca convenuta aveva sostenuto che la pronuncia di un'inibitoria in *subiecta* materia che gli vietasse di rifiutare il ricalcolo dei saldi avrebbe violato le sue facoltà e i suoi diritti di difesa costituzionalmente garantiti da esplicarsi nei giudizi individuali con i singoli titolari dei (pretesi) diritti di credito.

Correttamente la sentenza in rassegna rileva che l'azione ex art. 140 C.d.C. richiede necessariamente una valutazione dell'operato del professionista nell'ambito dei rapporti intrattenuti con una pluralità di parti (i consumatori) estranee al processo.

È, quindi, fuorviante il richiamo al diritto di difesa: ogni valutazione operata in sede del procedimento di inibitoria non preclude certo alla banca di opporre in futuro ai propri clienti tutte le eccezioni inerenti i rapporti di conto corrente diverse da quelle oggetto della pronuncia.

Su tale questione, d'altronde, la banca convenuta può spiegare pienamente il diritto di difesa proprio nel processo in corso, ma è del tutto contrario allo scopo della normativa *de qua* e alla lettera stessa della legge pretendere di

poter replicare la medesima eccezione in una molteplicità di giudizi promossi dai singoli consumatori.

Corte di cassazione; sezioni unite civili

Sentenza 19 maggio 2008, n. 12639; Pres. Carbone, Est. Rordorf, P.M. Martone (concl. conf.); Fantacci (avv. Barghigiani, Mannise Parducci) c. Cassa di risparmio di Firenze. Cassa App. Firenze, 6 dicembre 2002.

Dall'esercizio della clausola risolutiva, apposta in base alla legge nei contratti di credito fondiario, secondo cui per il caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto il creditore può chiedere esecutivamente il pagamento di ogni somma a esso dovuta, discende l'obbligo del debitore di corrispondere, oltre all'importo delle rate già scadute, la quota di capitale residua, con gli interessi di mora al tasso convenzionale sull'intera somma dovuta, ma non anche gli interessi conglobati nelle rate a scadere.

La sentenza in commento tratta di un altro problema che, sebbene abbia trovato ormai da anni un diverso assetto nel Testo Unico bancario, continua ad avere strascichi giudiziari per i contratti stipulati all'epoca della vecchia normativa.

Le sezioni unite hanno, infatti, risolto un contrasto giurisprudenziale sorto sull'interpretazione dell'art. 15 c. 1 del d.p.r. 21.1.76 n. 7, in base al quale: «*Ai contratti di credito fondiario si intende apposta la condizione risolutiva per il caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto e l'ente può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma a esso dovuta.*».

Si discuteva se, nel caso in cui la banca si fosse avvalsa di tale clausola, il debitore fosse tenuto a pagare, oltre al capitale e agli interessi di mora, anche gli interessi ordinari conglobati nelle singole rate ancora non scadute.

Parte della giurisprudenza (Cass. 11916/90 e Cass. 3763/91) aveva escluso che detta clausola comportasse la risoluzione del contratto e propendeva per una mera decadenza dal beneficio del termine, mentre altre pronunzie del Supremo Collegio (Cass. 5944/81, Cass. 20449/05) identificavano in tale disposizione una vera e propria clausola risolutiva espressa inserita *ope legis* nel contratto.

Le Sezioni unite sposano quest'ultimo orientamento, sottolineando inoltre come l'obbligo di corrispondere gli interessi corrispettivi ancora a scadere pur avendo perso il beneficio della rateizzazione vada a ledere il rapporto sinallagmatico e costituisca un ingiusto aggravio per il debitore.

Permane, invece, l'obbligo di corrispondere integralmente le rate già scadute (comprehensive di interessi) al momento della risoluzione del contratto eventualmente maggiorate degli interessi moratori.

Corte di cassazione; sezione III civile

Sentenza 16 maggio 2008, n. 12419; Pres. Fantacchiotti, Est. Talevi, P.M. Russo (concl. conf.); Insanguine (avv. Giannella) c. Soc. Albergo Gries (avv. Visonà). Conferma App. Trento, 4 febbraio 2004.

Ai fini della responsabilità per danno da cose in custodia, il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che non sussiste allorquando la res sia priva di

una particolare endogena pericolosità strutturale e in essa non sia insorto un agente dannoso (nella specie, è stata esclusa la responsabilità di un albergatore per i danni patiti da un cliente scivolato sul piatto doccia della camera occupata).

La sentenza da cui è tratta la massima sopra riportata testimonia le incertezze della giurisprudenza e anche della Cassazione nell'applicare in concreto la disciplina della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.

Se, da un lato, è ormai assodato che detta responsabilità ha carattere oggettivo ed è scriminata solo dalla ricorrenza del caso fortuito da ricercarsi non tanto nel comportamento del responsabile quanto in un elemento imprevedibile, eccezionale, inevitabile ed estraneo alla cosa in custodia che sia idoneo a interrompere il nesso

causale tra la cosa stessa e l'evento dannoso.

Nel caso di specie, la Corte di cassazione compie alcuni importanti distinguo che riducono di molto la portata della norma.

In particolare, il riferimento alla "particolare endogena pericolosità strutturale" sembra richiedere che la cosa in custodia sia intrinsecamente pericolosa, circostanza questa non richiesta dalla lettera della norma.

La necessità dell'insorgenza di un "agente dannoso" o, quantomeno, l'esistenza di un dinamismo connaturato alla cosa sembra, inoltre, escludere le cose inerti dal novero di quelle che possono dar luogo a responsabilità.

Bisogna, peraltro, rilevare come, in altre pronunzie (si veda per esempio Cass. 21684/05), la Corte abbia applicato senza esitazioni l'art. 2051 c.c. in casi del tutto analoghi a quello oggetto della sentenza in rassegna.